

Amministrazione di sostegno: cos'è, come funziona e quando richiederla

C'è un momento, in molte famiglie, in cui ci si accorge che un genitore anziano o un familiare fragile non riesce più a gestire da solo le proprie cose. Dimentica le scadenze, firma documenti che non comprende, non è più in grado di andare in banca o di decidere delle proprie cure.

E i familiari si trovano davanti a un dilemma: intervenire sembra necessario, ma nessuno vuole "togliere tutto" a una persona cara.

L'ordinamento italiano prevede uno strumento pensato esattamente per queste situazioni: **l'amministrazione di sostegno**. In questa guida vediamo cos'è, chi può richiederla, come si svolge la procedura e cosa cambia — davvero — per la persona interessata.

Che cos'è l'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (artt. 404 e seguenti del codice civile). Si rivolge alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità — anche solo parziale o temporanea — di provvedere ai propri interessi.

La sua caratteristica fondamentale è la flessibilità: non esiste un'amministrazione di sostegno "standard". È il Giudice Tutelare a costruire, caso per caso, una misura su misura, indicando nel decreto di nomina quali atti l'amministratore compie al posto del beneficiario, quali insieme a lui, e quali restano nella piena disponibilità della persona. Per tutto ciò che il decreto non riserva all'amministratore, il beneficiario conserva la propria capacità di agire.

A chi serve, in concreto

Le situazioni tipiche sono più varie di quanto si pensi. L'anziano con un decadimento cognitivo che non riesce più a gestire pensione, utenze e rapporti con la banca. La persona con disabilità che raggiunge la maggiore età e per la quale i genitori non possono più agire automaticamente. Chi attraversa una patologia psichiatrica o una dipendenza che compromette la gestione del patrimonio. Chi, dopo un ictus o un incidente, ha perso in tutto o in parte l'autonomia, anche solo temporaneamente.

In tutti questi casi, senza una misura di protezione, la famiglia si scontra presto con ostacoli pratici: la banca che legittimamente rifiuta operazioni a chi non ha poteri, la struttura sanitaria che chiede chi possa validamente firmare, l'impossibilità di vendere un immobile o accettare un'eredità nell'interesse della persona.

Le differenze rispetto a interdizione e inabilitazione

Prima del 2004 gli unici strumenti erano l'interdizione e l'inabilitazione: misure rigide, totalizzanti e percepite come stigmatizzanti, che privano la persona della capacità di agire in modo generalizzato. L'amministrazione di sostegno ha rovesciato la prospettiva: si parte da ciò che la persona sa ancora fare, e si interviene solo dove serve.

Oggi l'amministrazione di sostegno è la misura di gran lunga più applicata, mentre l'interdizione è riservata ai casi più gravi in cui nessuna misura meno invasiva risulta adeguata. Il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, a differenza dell'interdetto, conserva in ogni caso la possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

Chi può chiedere la nomina

Il ricorso può essere presentato (art. 406 c.c.) dallo stesso interessato — anche se minore, interdetto o inabilitato —, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di una situazione di fragilità sono addirittura tenuti a proporre il ricorso o a segnalarla al pubblico ministero.

È un dettaglio importante: la misura può essere richiesta anche dalla persona stessa, quando è consapevole delle proprie difficoltà e vuole essere affiancata.

Come si svolge la procedura

Il ricorso si deposita presso il Giudice Tutelare del tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Deve indicare le generalità della persona, la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta e i nominativi dei familiari più stretti (art. 407 c.c.). È buona prassi allegare la documentazione medica che descrive le condizioni della persona e una prima fotografia della sua situazione patrimoniale.

Il passaggio centrale del procedimento è l'audizione: il giudice deve sentire personalmente il beneficiario, recandosi se necessario nel luogo in cui si trova, anche a casa o in struttura. Deve tenere conto, per quanto possibile, dei suoi bisogni e delle sue richieste — compresa l'eventuale preferenza su chi debba essere nominato.

La legge prevede che il giudice provveda entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 405 c.c.); i tempi effettivi variano da tribunale a tribunale. Nei casi urgenti, il giudice può adottare fin da subito i provvedimenti necessari e nominare un amministratore di sostegno provvisorio. Il decreto di nomina indica la durata dell'incarico (anche a tempo indeterminato), gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario, quelli per cui è richiesta la sua assistenza, gli eventuali limiti di spesa e la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice.

Cosa fa l'amministratore di sostegno

I poteri dell'amministratore sono solo quelli scritti nel decreto: nulla di più. Tipicamente comprendono la gestione ordinaria — riscuotere la pensione, pagare utenze e rette, gestire il conto corrente — e l'affiancamento nelle decisioni che riguardano la cura della persona.

Per gli atti di straordinaria amministrazione — vendere o ipotecare un immobile, accettare un'eredità, riscuotere capitali, definire una transazione — l'amministratore deve invece chiedere di volta in volta l'autorizzazione del Giudice Tutelare, con un'istanza motivata che dimostri la convenienza dell'operazione per il beneficiario. È una garanzia, non un intralcio: assicura che le scelte più rilevanti passino sempre da un controllo esterno.

L'amministratore deve inoltre rendere conto periodicamente della gestione, di regola con un rendiconto annuale, e deve sempre informare il beneficiario sugli atti da compiere, tenendo conto delle sue aspirazioni (art. 410 c.c.). In caso di gestione scorretta, il giudice può convocarlo, impartire disposizioni, e nei casi più gravi rimuoverlo e sostituirlo, ferma la sua responsabilità per i danni causati.

Chi viene nominato amministratore

La scelta spetta al giudice, con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona (art. 408 c.c.). La preferenza va di regola ai familiari: il coniuge non separato, il convivente, i genitori, i figli, i fratelli. Quando in famiglia ci sono conflitti, o la gestione è particolarmente complessa, il giudice può nominare un terzo estraneo, spesso un professionista — tipicamente un avvocato — che opera sotto il suo controllo.

Una possibilità poco conosciuta: chiunque può designare in anticipo

il proprio futuro amministratore di sostegno, in previsione di una eventuale incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. È uno strumento di pianificazione prezioso, ad esempio per chi riceve una diagnosi di malattia degenerativa e vuole scegliere per tempo chi si occuperà di lui.

Tempi e costi

Oltre al termine di legge di sessanta giorni per la decisione, va considerato che il procedimento è esente da contributo unificato e da imposta di bollo. L'incarico di amministratore è per legge gratuito: il giudice può però riconoscere un'equa indennità, a carico del patrimonio del beneficiario, in considerazione dell'impegno richiesto. Restano gli eventuali costi dell'assistenza legale, che è opportuno farsi quantificare in modo trasparente prima di iniziare.

Serve un avvocato?

Non sempre è obbligatorio: in molti casi il ricorso può essere presentato personalmente dai familiari, e diversi tribunali mettono a disposizione la modulistica. L'assistenza di un legale diventa però determinante quando la situazione patrimoniale è articolata, quando in famiglia ci sono contrasti sulla nomina, quando il decreto deve essere calibrato con attenzione sui poteri da attribuire, e in tutta la fase successiva: istanze di autorizzazione per gli atti straordinari, rendiconti, rapporti con il Giudice Tutelare. Un ricorso impostato male produce decreti troppo ampi o troppo stretti, che poi vanno corretti — con tempi e costi aggiuntivi.

Domande frequenti

Quanto dura l'amministrazione di sostegno? Può essere disposta a tempo determinato o indeterminato. In ogni caso il decreto è sempre modificabile o revocabile, anche su istanza dello stesso beneficiario, se le condizioni cambiano.

Il beneficiario perde la capacità di agire? No. Conserva la capacità per tutti gli atti che il decreto non riserva all'amministratore e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana.

La persona interessata può opporsi? Il beneficiario deve essere sentito personalmente dal giudice e le sue richieste devono essere tenute in considerazione. Contro il decreto è ammesso reclamo.

Si può scegliere in anticipo il proprio amministratore? Sì, con una designazione formale (atto pubblico o scrittura privata autenticata) in previsione di una propria eventuale futura incapacità.

Cosa succede se l'amministratore gestisce male? Il Giudice Tutelare vigila sulla gestione attraverso i rendiconti e può in ogni momento convocare l'amministratore, dargli istruzioni, sospenderlo o rimuoverlo. L'amministratore risponde dei danni causati al beneficiario.

Un aiuto concreto

Mi occupo di amministrazioni di sostegno da entrambi i lati: come legale delle famiglie che presentano il ricorso e come amministratore di sostegno nominato dal Tribunale. Questa doppia prospettiva aiuta a impostare i ricorsi come i Giudici Tutelari si aspettano, a calibrare correttamente i poteri richiesti e a gestire senza intoppi rendiconti e autorizzazioni.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica.